

Oggetto: **Proroga Accordo Sperimentale tra Federfarma e Asl 8 per la fornitura di ausili per incontinenza.**

**Il Direttore Amministrativo
certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: dott. Vincenzo Serra

Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 21 marzo 2011 relativa alla stipula dell'accordo tra Federfarma e Asl 8 di Cagliari per la fornitura di ausili per incontinenza;

DATO ATTO che l'Accordo in oggetto, stipulato in data 28 febbraio 2011 ha una durata di 24 mesi con scadenza 28 febbraio 2013 e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi con specifico atto formale, previo assenso scritto fra le parti;

VISTA la nota di prot. n. 180 del 12 febbraio c.a., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale Federfarma Cagliari, in considerazione dell'imminente scadenza, manifesta la volontà di proseguire con un ulteriore rinnovo dell'accordo;

ACQUISITO con nota prot. n. 6807 del 15/02/2013 il parere favorevole del responsabile dell'U.O.C. Cure Primarie Dr. Antonello Corda, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il quale rappresenta la necessità di garantire continuità nel servizio di erogazione dell'assistenza protesica che fino ad oggi ha garantito elevati standard qualitativi e tariffe vantaggiose, capillare diffusione delle farmacie convenzionate nel territorio della Asl e una qualificata professionalità degli operatori addetti alla distribuzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502, così come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5";

VISTO il Decreto n. 332 del 27 agosto 1999, recante norme per la disciplina delle modalità di erogazione e della definizione del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

ATTESO che ai sensi dell'art. 8, Legge n. 405/2001, è possibile stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire ai pazienti di rifornirsi di categorie farmaceutiche tramite la rete territoriale delle farmacie, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN, garantendo una maggiore capillarità del servizio ed evitando possibili disagi ai cittadini;

VALUTATO che l'accordo in argomento, ha garantito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare una distribuzione capillare dei prodotti garantendo un servizio di consegna appropriato rispetto alle esigenze e condizioni dei singoli pazienti;
- fornire al paziente incontinente prodotti e assistenza di elevata qualità, salvaguardandone le abitudini di acquisto;
- informatizzare il servizio per consentire il pieno controllo dei costi e dei consumi erogati attraverso una gestione per paziente;
- rafforzare il ruolo fondamentale di supporto svolto dalla farmacia aperta al pubblico come soggetto chiave nella gestione dell'assistenza farmaceutica e punto di riferimento per i cittadini;
- consentire alla ASL, nelle more della definizione dell'espletamento delle procedure di appalto per la fornitura di detti ausili, un congruo risparmio di spesa non inferiore a quello conseguito con la stipula di apposite gare e comunque in linea con i prezzi delle convenzioni Consip;

RITENUTO pertanto, alla luce dei risultati di contenimento della spesa farmaceutica e di mantenimento di elevati standard qualitativi delle prestazioni erogate, di poter prorogare fino alla data del 28 febbraio 2014 l'affidamento della dispensazione degli ausili per incontinenza alle farmacie convenzionate, anche in relazione alla capillare diffusione delle stesse sul territorio della Asl e tenuto conto della qualificata professionalità degli operatori addetti alla distribuzione al fine di assicurare la fornitura del servizio senza soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento di procedure di gara per la fornitura di detti ausili;

RITENUTO di dover procedere in merito;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di prorogare fino alla data del 28 febbraio 2014 l'Accordo Sperimentale sottoscritto tra Federfarma Cagliari e ASL N. 8 di Cagliari, relativo alla fornitura di ausili per incontinenza, recepito con Delibera del Direttore Generale n. 259 del 21/03/2011, agli stessi patti e condizioni, fatti salvi eventuali interventi normativi nazionali e regionali in materia;
- b) di confermare il carattere sperimentale del suddetto accordo, il quale viene prorogato al fine di garantire la continuità nell'erogazione dell'assistenza protesica nelle more dell'espletamento delle procedure di appalto e della definizione del contesto normativo che disciplini i Livelli Essenziali di Assistenza;
- c) di trasmettere copia del presente atto ai Direttori di Distretto, al Direttore del Dipartimento del Farmaco, al Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie, al Responsabile dell'U.O.C. Area Amministrativa Territoriale, Al Responsabile dell'U.O.C. Acquisti;
- d) di trasmettere il presente atto all'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Vincenzo Serra)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Stocelli)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeoni)

